



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 45

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 7/DDL del 15 giugno 2010)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25
"DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 giugno 2010.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **SECONDA** e ai Consiglieri regionali il 25 giugno 2010.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Relazione:

Con il decreto legislativo n. 422/1997 lo Stato ha conferito alla Regione del Veneto, tra l'altro, le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale ferroviario.

Conseguentemente, la Regione del Veneto ha promulgato la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, recante "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

La legge regionale n. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni all'articolo 6 comma 3 stabilisce che "I servizi di trasporto pubblico effettuati per ferrovia [...], costituiscono bacini unici di competenza regionale [...]"

All'articolo 7, primo comma, lettera o) si afferma che "La Regione, in materia di trasporto pubblico locale [...] esercita le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario [...] interessanti il territorio regionale".

L'attuale formulazione dell'articolo 37 comma 5 della legge regionale n. 25/1998 dispone che "Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal DPR 11 luglio 1980, n. 753", senza adottare una specifica disciplina sanzionatoria.

L'articolo 23 del DPR da ultimo citato, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", dispone che può essere ammessa la regolarizzazione del titolo di viaggio durante il tragitto secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, emanate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della MCTC o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, mediante il pagamento di tasse e soprattasse stabilite.

In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione ed il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita dal citato DPR, in aggiunta alle tasse e soprattasse dovute.

Il disegno di legge in oggetto è volto alla disciplina specifica del regime sanzionatorio di alcune irregolarità di viaggio, a bordo dei treni regionali nel territorio della Regione Veneto.

Le modifiche e le integrazioni che il disegno di legge intende apportare alla struttura della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, risultano da 2 articoli, il primo modifica l'articolo 37 della medesima legge, il secondo introduce un ulteriore articolo 37 bis.

I contenuti di tali due articoli vengono di seguito illustrati per gli aspetti più significativi.

ARTICOLO 1: all'articolo 37, comma 1 è introdotta l'esclusione dei servizi ferroviari regionali dalla disciplina dell'articolo 37 e l'introduzione di un successivo articolo 37 bis inerente le sanzioni amministrative a carico degli utenti

trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale. Il comma 5 dell'articolo 37 è abrogato.

ARTICOLO 2: è introdotto un regime sanzionatorio specifico per il servizio ferroviario con l'articolo 37 bis della legge regionale n. 25/1998.

In particolare, il comma 2 disciplina il regime sanzionatorio ordinario per la violazione degli obblighi riportati al comma 1 del medesimo articolo e inerenti il dovere di munirsi di valido titolo di viaggio, obliterarlo e convalidarlo, conservarlo per la durata del percorso, esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

Il comma 3 dell'articolo 37 bis prevede importi sanzionatori ridotti al minimo in ragione del pagamento immediato, ovvero entro un termine di tre giorni dalla contestazione; l'importo si eleva in ragione del prolungarsi del termine di pagamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il successivo comma 4 dell'articolo 37 bis introduce l'ipotesi in cui il possessore di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore all'atto del controllo; in tal caso, si prevede una sanzione ridotta, a fronte dell'onere di presentare il regolare titolo di viaggio presso una qualsiasi biglietteria del gestore del servizio entro tre giorni dalla contestazione.

I commi 5 e 7 dell'articolo 37 bis introducono la possibilità di regolarizzazione a bordo treno per il viaggiatore rispettivamente sprovvisto di biglietto o in possesso biglietto non convalidato, con una minima maggiorazione.

È richiesta, comunque, l'attiva azione da parte del viaggiatore di avviso al personale del treno all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, diversamente sono dovute le sanzioni nella misura indicata al comma 2.

I commi 6 e 8 introducono ipotesi di forza maggiore che consentono di escludere una qualche volontarietà di elusione agli obblighi indicati al comma 1; è richiesta, in ogni caso, la comunicazione al personale del treno da parte del viaggiatore all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva.

Trattasi di situazioni di oggettiva impossibilità, per il fruitore del servizio, di munirsi di un valido titolo di viaggio ovvero di convalidarlo.

Il comma 9 introduce una specifica disciplina di tutela di persone con capacità motoria ridotta certificata, per le quali non è prevista l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Il comma 10 specifica che le sanzioni irrogate sono introitate dal soggetto affidatario del servizio.

Per quanto non disciplinato dall'articolo 37 bis, il comma 11 richiama la disciplina dettata dal DPR 11 luglio 1980, n. 753.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*trasporto pubblico locale*" sono inserite le seguenti: "*“, ad esclusione dei servizi ferroviari regionali disciplinati dall'articolo 37 bis,”*”.

2. Il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è abrogato.

Art. 2 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni”.

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è inserito il seguente:

“Art. 37 bis - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto ferroviari regionali sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 71 del DPR 11 luglio 1980 n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e successive modificazioni.

2. La violazione degli obblighi previsti al comma 1 comporta esclusivamente:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, calcolata dalla stazione di origine, per il percorso già effettuato, fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;

b) la sanzione amministrativa da quaranta a centocinquanta volte la tariffa ordinaria regionale, relativa alla prima fascia chilometrica di corsa semplice di seconda classe, secondo le modalità indicate al comma 3. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all'euro superiore.

3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa può essere effettuato nella misura minima, qualora avvenga immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi tre giorni, presso le stazioni ferroviarie abilitate o secondo le altre modalità previste dal gestore. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

4. All'utente titolare di abbonamento nominativo, che non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore, è applicata una sanzione pari a otto volte la tariffa ordinaria regionale, relativa alla prima fascia chilometrica di corsa semplice di seconda classe, se entro tre giorni dalla contestazione presenta il titolo di viaggio presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. *Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale ed avvisa il personale di bordo all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, corrispondendo una maggiorazione pari a quattro volte la tariffa ordinaria regionale, relativa alla prima fascia chilometrica di corsa semplice di seconda classe, oltre al costo del biglietto.*

6. *In deroga al comma 5, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ed avvisa il personale di bordo all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrisponde il solo prezzo del biglietto, senza applicazione di alcuna maggiorazione, nel caso in cui si verificano tutte le condizioni seguenti:*

- a) *biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;*
- b) *assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;*
- c) *chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio.*

7. *Il viaggiatore in possesso di biglietto non convalidato, che sale su un treno regionale e richiede al personale di bordo la convalida del biglietto all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è tenuto al pagamento della sola maggiorazione di cui al comma 5.*

8. *In deroga al comma 7, il viaggiatore in possesso di biglietto non convalidato, che sale su un treno regionale da una stazione o da una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ove le obliterate siano mancanti o non funzionanti e richiede al personale di bordo la convalida del biglietto all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione di cui al comma 5.*

9. *Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 7, la maggiorazione non è dovuta da parte dei viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica, anche temporanea, o psichica, in possesso del relativo certificato medico.*

10. *I proventi derivanti dalla contestazione delle violazioni agli obblighi di cui al comma 1 sono introitati dal soggetto affidatario del servizio di trasporto ferroviario.*

11. *Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dettata dal DPR 11 luglio 1980 n. 753.*”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.	3
Art. 2 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni".	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (BUR n. 99/1998)

**DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE**

Art. 37 - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41. (1)

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta: (2)

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all'euro superiore. (3)

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta: (4)

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all'euro superiore. (5)

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione. La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio. (6)

5. Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal DPR 11 luglio 1980, n. 753.

(1) Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto dopo la parole "viaggio" le parole "ad obliterarlo e convalidarlo anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore".

(2) Comma modificato da comma 2 art. 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto dopo le parole "al comma 1" le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 4".

(3) Lettera modificata da comma 2 art. 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole “da 30 a 100 volte” con le parole “da 40 a 150 volte” e le parole “alle lire mille superiori” con le parole “all’euro superiore”. In precedenza lettera modificata da comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 .

(4) Comma modificato da comma 3 art. 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha aggiunto dopo le parole “al comma 1” le parole “fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.

(5) Lettera modificata da comma 3 art. 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole “da 30 a 100 volte” con le parole “da 40 a 150 volte” e le parole “alle lire mille superiori” con le parole “all’euro superiore”. In precedenza lettera modificata da comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 .

(6) Comma modificato da comma 4 art. 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito con le parole: “di 6 euro” le parole “di lire 2000” dopo la parola “pecuniaria,” e ha aggiunto alla fine la frase: “La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.

Nota all’articolo 2

Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (BUR n. 99/1998)

**DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE**